

Causa C-492/22 PPU**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 luglio 2022

Giudice del rinvio:

Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

22 luglio 2022

Ricorrente:

CJ

Resistente:

Openbaar Ministerie

Oggetto del procedimento principale

La controversia verte sul mantenimento dello stato di detenzione nei Paesi Bassi di un soggetto che è stato arrestato sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso da un tribunale polacco e la cui consegna è stata rinviata dall'officier van justitie (pubblico ministero, Paesi Bassi) in quanto nei Paesi Bassi a carico di tale soggetto è pendente un procedimento penale per un reato diverso da quello indicato nel mandato d'arresto europeo e il ricercato non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale dei Paesi Bassi.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda presentata riguarda in sostanza la questione se (i) un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa decidere sul rinvio della consegna nel contesto del mandato d'arresto europeo, e (ii), in caso di risposta negativa, in quali circostanze l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa disporre il rinvio della consegna.

Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- «I. Se gli articoli 12 e 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata “affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo”, nel corso del procedimento penale di cui trattasi venga mantenuto di stato di detenzione in esecuzione del mandato d'arresto europeo.
- II. a. Se la decisione di avvalersi della facoltà di rinviare la consegna, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, configuri una decisione relativa all'esecuzione del [mandato d'arresto europeo], che, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con il considerando 8 della stessa decisione quadro, deve essere adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
- b. In caso di risposta affermativa, se dalla circostanza che detta decisione sia stata adottata senza intervento di un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, discenda che un ricercato non può più essere mantenuto in stato di detenzione in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti.
- III. a. Se l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a che la consegna di un ricercato venga rinviata ai fini del procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il solo motivo che il ricercato, interrogato a tal riguardo, non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale di cui trattasi.
- b. In tal caso, di quali fattori l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba tenere conto nella sua decisione di rinvio dell'effettiva consegna».

Disposizioni di diritto dell'Unione e nazionale fatte valere

Diritto dell'Unione:

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24), (in prosieguo: la «decisione quadro»), articolo 6, paragrafo 2, articoli 12, 23 e 24.

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909/GAI»).

Diritto dei Paesi Bassi:

Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (legge del 29 aprile 2004 recante attuazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea, in prosieguo: l'«OLW»), Stb. 2004, 195, come da ultimo modificata, articoli 1, parte iniziale, lettera e), 27, paragrafo 2, articoli 33, 34, 35 e 36.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 31 agosto 2021 un tribunale polacco ha emesso un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni, inflitta per tredici reati rientranti nella categoria «furti organizzati o con l'uso di armi », ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro.
- 2 In esecuzione del MAE la persona ricercata è stata arrestata nei Paesi Bassi il 9 aprile 2022.
- 3 Il 2 giugno 2022 l'autorità giudiziaria dell'esecuzione – de rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam) – ha disposto la detenzione del ricercato. Il 16 giugno 2022 essa ha autorizzato la sua consegna alla Polonia. Avverso quest'ultima sentenza non sono ammessi mezzi ordinari di impugnazione.
- 4 La persona ricercata è stata condannata in primo grado nei Paesi Bassi per un reato diverso da quelli posti a fondamento del MAE, ossia la guida di un autoveicolo senza patente di guida. Per questo reato, il 15 dicembre 2021, il kantonrechter in de rechtbank Den Haag (giudice cantonale presso il Tribunale dell'Aia) ha condannato il ricercato a una sanzione pecuniaria di EUR 360, o, in subordine, a 7 giorni di detenzione. Il ricercato ha impugnato questa decisione. L'esame dell'impugnazione è previsto per il 4 ottobre 2022. Avverso la sentenza d'appello è ammesso il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e del ricercato.
- 5 Se e fintantoché avverso il ricercato è pendente nei Paesi Bassi un procedimento penale, secondo una giurisprudenza costante relativa all'articolo 34, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), e all'articolo 36, paragrafo, dell'OLW, su istanza del pubblico ministero, il rechtbank può prorogare la detenzione del ricercato ogni

volta per un massimo di trenta giorni per la durata del procedimento penale dei Paesi Bassi, a condizione che la procedura di consegna venga eseguita con sufficiente rapidità e la detenzione non duri troppo a lungo. Rispettivamente il 22 giugno 2022 e il 6 luglio 2022, il rechtbank, su istanza dell’officier van justitie, ha prorogato ogni volta di trenta giorni lo stato di detenzione del ricercato.

- 6 Atteso che il ricercato non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale dei Paesi Bassi, l’officier van justitie intende chiedere periodicamente la proroga del suo stato di detenzione in pendenza di detto procedimento.
- 7 Nella presente causa non è stata invocata alcun’altra circostanza che potrebbe determinare la proroga dello stato di detenzione sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 35 dell’OLW. Le domande di proroga dello stato di detenzione significano dunque necessariamente che l’officier van justitie ha rinviato la consegna a causa del procedimento penale pendente nei Paesi Bassi. Esso può disporre siffatto rinvio sulla base dell’OLW. Il rechtbank non controlla la decisione di rinvio, giacché secondo il diritto nazionale siffatta decisione spetta all’officier van justitie.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Prima questione pregiudiziale

- 8 Rinviando alle sentenze della Corte del 25 gennaio 2017, Vilkas, (C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39, punto 43) e del 12 febbraio 2019, TC, (C-492/18 PPU, ECLI:EU:C:2019:108, punto 60), il rechtbank dichiara che, sebbene l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro, diversamente dall’articolo 23 della stessa, non contenga un rinvio alla detenzione (o al mantenimento della stessa), il combinato disposto degli articoli 12 e 24, paragrafo 1, della decisione quadro, e il combinato disposto degli articoli da 33 a 36, paragrafo 1, dell’OLW offrono un fondamento legislativo chiaro, prevedibile e accessibile per il mantenimento della detenzione in caso di rinvio della consegna, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ove a tal riguardo il rechtbank osserva anche che esso ogni trenta giorni verifica se la detenzione possa essere prorogata o meno. La mera circostanza che la consegna – irrevocabilmente autorizzata – sia rinviata, secondo il rechtbank non comporta che la procedura di consegna non sia più «*in progress*» e che la procedura di consegna non venga attuata con sufficiente rapidità.
- 9 Posto che la seconda questione pregiudiziale si fonda su tale interpretazione, il rechtbank considera opportuno presentare esplicitamente alla Corte questa interpretazione, sotto forma della prima questione pregiudiziale.

Seconda questione pregiudiziale

- 10 Mentre l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro affida la facoltà di rinviare la consegna all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, secondo la normativa nazionale di trasposizione è l'officier van justitie ad adottare la decisione sul rinvio della consegna.
- 11 Nella sua sentenza del 24 novembre 2020, *Openbaar Ministerie (Falso in atti)* (C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953), tuttavia, la Corte ha dichiarato che un pubblico ministero dei Paesi Bassi non può essere considerato come un'autorità giudiziaria dell'esecuzione ai sensi – tra l'altro – dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, giacché esso può ricevere istruzioni individuali dal Minister van Justitie en Veiligheid (Ministro della giustizia e della sicurezza) dei Paesi Bassi, il che avviene ancora.
- 12 Inoltre, nella sentenza del 28 aprile 2022, *C e CD (Ostacoli giuridici all'esecuzione di una decisione di consegna)*, (C-804/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:307) la Corte ha dichiarato che la valutazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, nonché, se del caso, la fissazione di una nuova data per la consegna costituiscono decisioni sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, che spettano all'autorità giudiziaria dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce del considerando 8 di quest'ultima.
- 13 Pertanto il rechtbank desidera sapere se la decisione di esercitare la facoltà di rinvio della consegna, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2 di detta decisione, in combinato disposto con il suo considerando 8, debba essere adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. A giudizio del rechtbank siffatta decisione, alla stregua della situazione che ha determinato la sentenza della Corte citata al punto precedente, sembra infatti andare oltre un'eventuale «assistenza pratica e amministrativa», che, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, in combinato disposto con il suo considerando 9, può essere affidata a un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Questo è l'oggetto della seconda questione pregiudiziale, lettera a).
- 14 In caso di risposta affermativa a questa questione, il rechtbank presenta la questione successiva se dalla circostanza che la decisione sia stata adottata senza l'intervento di un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, discenda che una persona ricercata non può più essere mantenuta in stato di detenzione in attuazione del MAE emesso nei suoi confronti [seconda questione pregiudiziale, lettera b)].

Terza questione pregiudiziale

- 15 Ove la risposta alla seconda questione pregiudiziale lettera a) non sia negativa, il rechtbank desidera sapere quale valutazione debba essere effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione e di quali fattori essa debba tenere conto in tale valutazione allorché esamina se la consegna debba essere rinviata affinché il ricercato, la cui consegna è stata definitivamente autorizzata, possa essere perseguito nello Stato membro di esecuzione per un reato diverso da quello indicato nel MAE.
- 16 Al riguardo il rechtbank specifica che, secondo la prassi attuale relativa all'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, OLW, l'officier van justitie solitamente rinvia la consegna se la persona ricercata non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale nei Paesi Bassi. Avvalendosi del suo diritto di impugnazione e di ricorso per cassazione il ricercato può inoltre far sì che il periodo di rinvio della consegna si trascini per mesi, se non per anni.
- 17 A causa dell'obbligo di detrarre ciascun periodo di privazione della libertà in esecuzione del MAE, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, in una siffatta situazione il ricercato sconta dunque in pratica la sua pena detentiva (o gran parte di essa) nei Paesi Bassi, mentre per lo Stato membro emittente non sussisteva alcuna ragione per applicare la decisione quadro 2008/909/GAI e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ha ravvisato alcuna ragione per applicare il motivo di rifiuto di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro.
- 18 Sebbene il Regno dei Paesi Bassi abbia trasposto l'articolo 24, paragrafo 2, della decisione quadro, cosicché potrebbe essere attuata la consegna condizionata – chiamata nella normativa nazionale «messa a disposizione provvisoria» – nella pratica la Polonia non collabora a una consegna condizionata allorché il MAE dà attuazione a una pena detentiva. In questo caso dunque la possibilità di una consegna condizionata non rappresenta una possibilità concreta.
- 19 In concreto, con la sua terza questione pregiudiziale il rechtbank vuole sapere se le considerazioni della Corte nella sua sentenza dell'11 marzo 2020, SF (Mandato d'arresto europeo – Garanzia di rinvio allo Stato membro di esecuzione), (C-314/18, ECLI:EU:C:2020:191), segnatamente ai punti da 59 a 61, siano applicabili per analogia e se pertanto l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non possa rinviare la consegna per il solo motivo che il ricercato non rinuncia al suo diritto di presenziare al procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, ma se esso debba invece accertare caso per caso se motivi concreti riguardanti il rispetto dei diritti alla difesa dell'interessato o la buona amministrazione della giustizia rendano necessario che questo rimanga nello Stato membro di esecuzione fintantoché tale procedimento penale sia concluso con una sentenza definitiva, tenendo conto al riguardo dei meccanismi di cooperazione che consentono all'interessato di esercitare i suoi diritti della difesa nel procedimento penale nello Stato membro di esecuzione dopo un trasferimento nello Stato membro emittente.

Richiesta di esame secondo il procedimento d'urgenza

In considerazione della circostanza che la persona ricercata si trova in stato di detenzione ai fini della consegna in attesa della chiusura del procedimento penale nei Paesi Bassi, il rechtbank ha chiesto di esaminare la presente causa secondo il procedimento d'urgenza, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura.

DOCUMENTO DI LAVORO